



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2022

Art. 1 – COSTITUZIONE

IL LANCIA DELTA INTEGRALE CLUB (nel seguito *Associazione*) è una Associazione libera, apolitica, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente fini di interesse culturale, storico e ricreativo, costituita tra i possessori ed amatori di veicoli Lancia Delta nei modelli a trazione integrale.

La sede legale dell'*Associazione* e' sita in Torino.

Art. 2 - SCOPI

Scopi dell' *Associazione* sono:

- censire i veicoli Lancia Delta nelle versioni a trazione integrale ovunque esistenti e promuovere la loro tutela e salvaguardia;
- promuovere la conservazione nel tempo delle Lancia Delta a trazione integrale;
- promuovere e/o patrocinare incontri, convegni, mostre, raduni e manifestazioni relative alla Lancia Delta a trazione integrale;
- partecipare e/o promuovere manifestazioni sportive amatoriali al fine di mantenere viva l'immagine della Lancia Delta a trazione integrale
- promuovere contatti e collaborazioni con pubblicazioni ed altre Associazioni affini;
- l'espletamento delle pratiche relative alle omologazioni e certificazioni dei veicoli storici, secondo le disposizioni di legge in materia di automobilismo storico.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'*Associazione* è a tempo indeterminato.

Art. 4 – SOCI

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni e giuridiche, proprietarie di Lancia Delta a trazione integrale nonché agli estimatori della suddetta vettura e/o del marchio Lancia.

La qualità di Socio permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i casi di mancato versamento della quota associativa annuale, recesso, esclusione, espulsione, morte.

Tutti i Soci hanno eguale diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, sono liberamente eleggibili alle cariche sociali, hanno diritto di voto e possono convocare (nella misura di un terzo dei Soci) le Assemblee Straordinarie.

E' in ogni caso dovere dei Soci non compiere azioni che possano essere ritenute disonorevoli o che possano costituire ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione per l'acquisizione della qualità di Socio Ordinario, dovrà compilare e firmare la scheda di adesione, con ciò accettando esplicitamente ed incondizionatamente lo Statuto e le sue successive modifiche,

All'atto dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il Socio verrà iscritto nell'elenco dei Soci.

In caso di diniego da parte del Consiglio Direttivo, lo stesso non è tenuto a fornire alcuna motivazione.

Sono previste le seguenti tipologie di Soci:

- **Soci Fondatori:**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche (2) che hanno fondato l'Associazione e che hanno fatto parte del primo Consiglio Direttivo.

- **Soci Onorari:**

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che siano state proclamati tali dal Consiglio Direttivo con delibera unanime.

Essi possono essere studiosi della Lancia e/o personalità del mondo dell'automobilismo storico, tecnico o sportivo benemeriti verso il marchio Lancia.

- **Soci Ordinari:**

Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche iscritte all'Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.

- **Soci Sostenitori:**

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che sono stati proclamati tali dal Consiglio Direttivo con delibera unanime.

Offrono all'Associazione un contributo volontario indipendente dalla quota associativa.

Art. 5 - RECESSO, ESCLUSIONE ED ESPULSIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio permane per tutta la durata dell'*Associazione*, fatti salvi i seguenti casi:

- **Recesso (dimissioni volontarie)**, da comunicare con lettera raccomandata A/R (o PEC) da spedirsi entro e non oltre tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno
Il recesso diviene efficace al termine dell'anno in cui è stato comunicato.
- **Esclusione**, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e con effetto immediato;
- **Espulsione**, per morosità nel pagamento della quota annuale associativa o per inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Parimenti l'espulsione può essere decisa per inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'*Associazione* e per comportamento che possa creare danno alla *Associazione* stessa.
Il Consiglio Direttivo nel relativo procedimento deve garantire all'incolpato il principio del contraddittorio.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 7 - PATRIMONIO RENDICONTO, E UTILI DI GESTIONE

Il patrimonio dell'*Associazione* è costituito:

- da eventuali beni che sono o diverranno di proprietà dell'*Associazione*;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone fisiche o enti verseranno all'*Associazione* per incrementarne o favorirne l'attività;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

Le entrate dell'*Associazione* sono costituite:

- dalle quote sociali annuali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'*Associazione*.

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione. Il rendiconto compilato con criteri di oculata prudenza dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato ai Soci per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno.

L'*Associazione* è obbligata ad impiegare le entrate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

È fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'*Associazione*:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutti i componenti degli organi dell'*Associazione* devono essere Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

È l'organo sovrano e deliberante dell'*Associazione* e rappresenta tutti i Soci.

Tutti i Soci hanno diritto di parteciparvi purché in regola con il versamento della quota associativa. Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce, anche per via telematica o tramite videoconferenza, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno e viene convocata dal Presidente mediante invito scritto spedito ad ogni Socio (anche via posta elettronica) entro quindici giorni dalla data fissata.

L'invito deve prevedere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'eventualità della seconda convocazione, che potrà effettuarsi anche nello stesso giorno fissato per la prima, ad ora successiva.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria riunita in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci in regola coi versamenti sociali e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria che non abbia raggiunto in prima convocazione il numero di presenze previsto nel comma che precede è rinviata in seconda convocazione. In tale ipotesi l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea all'apertura dei lavori nomina, scegliendoli tra i Soci presenti il Presidente, il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.

I verbali dell'Assemblea, nonché i rendiconti economici e finanziari restano a disposizione dei Soci presso la sede dell'*Associazione* e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta.

Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria dal presente Statuto e su tutti quelli previsti dalla legge nonché sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'*Associazione*, sulla approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite.

Nomina i membri del Consiglio Direttivo.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o (tramite petizione al Consiglio Direttivo) da almeno un terzo dei Soci, in accordo ai criteri già espressi per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita secondo quanto già stabilito per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria conserva gli stessi poteri dell'Assemblea ordinaria, delibera in merito alle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, chiede al Consiglio Direttivo lo scioglimento dell'*Associazione* qualificandone le motivazioni e la relativa nomina del/dei liquidatori

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo esecutivo dell'*Associazione* ed opera per il raggiungimento degli scopi associativi.

Provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri conferitigli dal presente statuto.

Sono eleggibili i Soci che, mediante lettera inviata al Club, nei termini fissati dal regolamento elettorale, avranno dichiarato la propria disponibilità.

Il Consiglio Direttivo può essere formato da un numero minimo di 3 membri, fino ad un massimo di 7. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche più volte.

Nel corso del triennio, in caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvederà alla sua reintegrazione nella persona del primo dei candidati non eletti od in assenza di ciò mediante cooptazione.

Il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato in forma scritta o verbale e con congruo anticipo, dal Presidente, o, in alternativa, da almeno 3 Consiglieri, ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e le riunioni sono valide quando siano presenti, anche in forma telematica e/o di videoconferenza, almeno 2 Consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, sentito il parere del Presidente Onorario se presente ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate, anche in forma sintetica, da parte del Segretario dell'*Associazione* o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato all'uopo dal Presidente.

I verbali vengono poi controfirmati dal Segretario e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività della *Associazione*, stabilendone le modalità e le responsabilità e controllandone l'esecuzione;
- rende operante lo Statuto, i regolamenti e le volontà espresse dai Soci nell'Assemblea e ne garantisce il rispetto;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- nomina tra i suoi membri:
 - il Presidente,
 - il Vice-Presidente,
 - il Segretario,
 - il Tesoriere
- nomina il Presidente Onorario,
- nomina il Commissario Tecnico di Club,
- delibera in merito all'ammissione ed espulsione dei Soci,
- definisce la quota associativa annua,
- propone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto,
- approva, se ritenuto necessario all'unanimità, la chiusura dell'*Associazione*, nominando il o i liquidatori.

Art. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte.

Il Presidente rappresenta legalmente l'*Associazione* in giudizio nei confronti di terzi.

Il Presidente rispetta e fa rispettare lo Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e gli eventuali regolamenti interni generali e particolari attinenti alle attività dell'*Associazione* e rappresenta l'*Associazione* nelle manifestazioni in Italia e all'estero.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

Tutte queste attribuzioni possono essere delegate al Consiglio Direttivo in via congiunta o disgiunta, esclusiva o meno, o ad uno qualsiasi dei Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 12 – VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte.

Rappresenta l'*Associazione* nei confronti di terzi in assenza del Presidente in carica e ogni volta venga da questi delegato.

Art. 13 - SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Cura le attività di segreteria del Consiglio e ne redige i verbali.

Art. 14 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'*Associazione*.

Redige annualmente i documenti contabili previsti dal presente statuto.

La sua attività può essere in parte o in tutto delegata a terzi, anche non Soci, previa designazione di questi da parte del Consiglio Direttivo.

Se non esplicitamente indicato, la sua figura coincide con quella del Segretario.

Art. 15 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo.

Partecipa di diritto e a suo insindacabile giudizio ai Consigli Direttivi con parere consultivo.

Può essere consultato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'ambito della gestione della attività dell'*Associazione*.

Art. 16 - COMMISSARIO TECNICO DI CLUB

Il Commissario Tecnico di Club è nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci dell'*Associazione*.

E' responsabile del rapporto con l'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Lancia Club per le omologazioni e certificazioni dei veicoli storici dei Soci, secondo quanto disposto dai loro Regolamenti.

Art. 17– RAPPORTI TRA SOCI ED ASSOCIAZIONE

Per i rapporti fra i Soci e l'*Associazione* e per procedure e particolari non previsti dallo Statuto vale il Regolamento se esistente.

Art. 18– CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'*Associazione* o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati alla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi si pronunciano *ex bono et aequo* senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19 – RECEPIMENTO DI ALTRI REGOLAMENTI

Il presente Statuto recepisce integralmente il

- Regolamento per l'associazione dei Club di Modello al Lancia Club;
- Regolamento per la Federazione all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.)

Art. 20 – SCIoglimento

Lo scioglimento e la liquidazione dell'*Associazione*, vengono deliberate dall'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.23.12.96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.